

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI PALERMO

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione
per pubblici proclami**

PER

SAVOIA Sofia Rita, nata a Comiso (RG) il 26.01.1992 ed ivi residente in Via dei Larici n. 1, C.F.: SVASRT92A66C927K, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale per la provincia di Palermo**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*; con sede in Palermo Via San Lorenzo Colli n. 312/g;
tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo Via Valerio Villareale n. 6, PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

NONCHE'

- nei confronti dei docenti inseriti nella II[^] fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella III[^] fascia delle Graduatorie d'Istituto (GI) per le classi di concorso A018 -filosofia e scienze umane, ADSS -sostegno scuola secondaria di II grado, PPPP -personale educativo- pubblicate dall'ATP di Palermo e valide per il biennio 2022/23 e 2023/24

-controinteressati-

OGGETTO

Riconoscimento e attribuzione del maggiore punteggio, per il possesso del titolo di servizio civile espletato, nelle GPS e nelle GI per le classi di concorso A018 -filosofia e scienze umane, ADSS -sostegno scuola secondaria di II grado, PPPP -personale educativo, pubblicate dall'ATP di Palermo e valide per il biennio 2022/23 e 2023/24.

^^^^

FATTO

- In data 27.05.2022 la sig.ra Savoia Sofia Rita presentava all'ATP di Palermo, ai sensi dell'OM n. 112 del 06.05.2022, tramite il



portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente -classi di concorso A018, ADSS e PPPP- valide per il biennio 2022/23 e 2023/24 (*cfr. all. n. 1*);

- con decreto del 02.09.2022, prot. n. 0017404 (*cfr. all. n. 2*) il dirigente dell'ATP di Palermo approvava e pubblicava le GPS e GI definitive del personale docente ove alla sig.ra Savoia Sofia Rita veniva assegnato il seguente punteggio, giusta scheda di valutazione titoli e graduatoria definitiva allegata (*cfr. all. n. 3*):

-per la classe di concorso A018:

Punteggio Titoli di accesso	33
Punteggio Titoli culturali	16
Punteggio Titoli di servizio	12
Punteggio Totale	61

-per la classe di concorso ADSS:

Punteggio Titoli di accesso	36
Punteggio Titoli culturali	7
Punteggio Titoli di servizio	12
Punteggio Totale	55

-per la classe di concorso PPPP:

Punteggio Titoli di accesso	41
Punteggio Titoli culturali	16
Punteggio Titoli di servizio	6
Punteggio Totale	63



- la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 02/03/2020, n. 5679; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 10/11/2021, n. 33151; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 29/12/2021, n. 41894) giusta l'esistenza della normativa di rango primario assegnava ai docenti, in seno alle graduatorie delle supplenze, un punteggio per il possesso del titolo di servizio militare di leva e/o sostitutivo assimilato e del servizio civile;

- cosicché, la sig.ra Savoia Sofia Rita inoltrava, in data 29.12.2022, a mezzo PEC all'ATP di Palermo la richiesta di assegnazione di 12 punti possedendo il predetto titolo di servizio (cfr. all. n. 4);

- la predetta sua richiesta è ad oggi, rimasta senza alcun riscontro;

- il diniego dell'ATP non è conforme alla legislazione vigente come anche confermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito che, invero, ritiene che il predetto titolo di servizio **è sempre utilmente valutabile, anche se prestato non in costanza di nomina;**

- la mancata valutazione e, conseguentemente, la mancata assegnazione del relativo punteggio per il titolo posseduto lede fortemente i diritti soggettivi della ricorrente che non può godere di una migliore collocazione in seno alla graduatoria, venendo così pregiudicata rispetto ad altri aspiranti ai quali è stato riconosciuto il diritto al punteggio aggiuntivo.

Tutto ciò premesso in fatto, la sig.ra Savoia Sofia Rita agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del legittimo punteggio in base al titolo di servizio posseduto, con la conseguente corretta collocazione nelle graduatorie del personale docente -GPS e GI- pubblicate dall'ATP di Palermo e valide per il biennio 2022/2024, per le seguenti ragioni in



DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Com'è noto, escluse le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il criterio per distinguere le due giurisdizioni è quello del c.d. *petitum* sostanziale, da identificare nella natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui detti fatti sono manifestazioni (*cfr. Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; tra le altre anche Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014, n. 11229*).

Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello cui avrebbe diritto in base all'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994, che prevede la validità a tutti gli effetti del servizio militare, diversamente da quanto stabilito dall'OM n. 112/2022, che considera servizio effettivo, reso nella medesima qualifica, solo il servizio civile prestato in costanza di rapporto di impiego.

Appare evidente che la ricorrente ha introdotto la causa per ottenere l'accertamento di un proprio diritto e non l'annullamento di un atto amministrativo generale, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario (*cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17123/2019; cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*).

Inoltre, la Suprema Corte ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è “volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria,



eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 16.12.2016 n. 25972; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 15.12.2016 n. 25840; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 13.09.2017 n. 21196; Trib Roma, Sez. III, sentenza 22.03.2019 n. 2823).

^^^^

2) Violazione dell'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994.

L'OM n. 112/2022 all'art. 15, comma 6, stabilisce che *“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”.*

Tale disposizione ministeriale contrasta palesemente con l'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- che si riferisce alla valutazione dei servizi prestati prima dell'assunzione in ruolo dei docenti e stabilisce che ai fini della carriera *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”*

Secondo tale norma il riconoscimento del servizio avviene a prescindere dal suo svolgimento o meno in costanza di impiego; quindi, l'amministrazione erra palesemente nel non riconoscere la valenza del titolo.

Sul punto l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha statuito che *“l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 prevede che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può essere oggetto di restrizione interpretativa” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 18.09.2015 n. 4343; vedi anche TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, 29.01.2010 n. 1178).* Tali argomentazioni sono valide anche per il personale non di ruolo, come disposto dall'art. 541,



comma 2°, del D.Lgs. n. 297/1994 che recita espressamente *“Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Testo Unico riferite ai docenti di ruolo”*.

Non solo, ma l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2000, riguardante la *“valutazione del servizio militare -e dunque anche del servizio civile -in forza della piena equiparazione quanto a diritti- rispetto al servizio di leva giusto art. 6 L. n. 230 del 1998 e, poi, art. 2103 D.Lgs. n. 66 del 2010, come statuito dalla Cassazione con ordinanza n. 5679 del 02/03/2020, e n. 15477 del 3 giugno 2021 nonché come previsto dall’art. 10 dell’allora legge 06.03.2001 n. 64 istitutiva del servizio civile nazionale e, comunque già riconosciuto dallo stesso Ministero che equipara i tre servizi - come titolo nei concorsi pubblici”* stabilisce poi, al comma 1 che *“i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* ed al comma 2 che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni **è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro**”*.

L'art. 2050 ha portata generale e riguarda anche le graduatorie come di recente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione giusta ordinanza n. 33151/2021: si deve “(...) infine *disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento* (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.



Il DM n. 201 del 25 maggio 2000 *“Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n 124”*, pubblicato in G.U. il 20 luglio 2000 n. 168, che, nel suo allegato A, Punto E n. 10, nel riconoscere il titolo di servizio militare o assimilato stabilisce il punteggio spettante agli aspiranti e, all’uopo, precisa che è valutato *“come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell’interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie”* (cfr. all. n. 5). Il servizio di prima fascia ai sensi sempre dell’Allegato A, punto E n. 1, è il servizio specifico valutato 12 punti.

Anche l’O.M. n. 112/2022 all’Allegato A/4, Punto C1, attribuisce per il servizio specifico 12 punti in ragione d’anno (cfr. all. n. 6).

La giurisprudenza di merito conferma l’assegnazione di 12 punti nella graduatoria per le supplenze ai docenti in possesso del titolo di servizio militare e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile prestato anche non in costanza di nomina; in particolare, il Tribunale di Agrigento -Sez. Lavoro-, con sentenza n. 900/2014 del 27.05.2014 (cfr. all. n. 7) ha affermato che *“va, pertanto, affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare obbligatorio ...(per un totale di n. 12 mesi) quantificabile in n. 12 punti (punteggio corrispondente ad un intero anno scolastico, per i primi 12 mesi del servizio militare), così come previsto al punto B.1 della Tabella Allegato 2 del DM 44 12 maggio 2011”* (cfr. anche all. n. 8 Tribunale di Messina -Sezione Lavoro- sentenza n. 13889/18 del 05.07.2018; cfr., altresì, ex multis, provvedimenti del Tribunale di Brindisi del 31.12.2011, 02.05.2012, 22.10.2012, e sentenza n. 1622/2013; Tribunale di Napoli sentenza 22.05.2012; Tribunale di Catania sentenza 15.03.2012 n. 78; Tribunale di Saluzzo sentenza



12.09.2012; Tribunale di Lanciano sentenza n. 644/2012 del 19.11.2012 confermata dalla Corte d'Appello de L'Aquila con sentenza n. 841/2013 del 30.05.2013; Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 30.06.2020, n. 1350).

Purtroppo, nonostante il predetto pacifico orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, il Ministero rifiuta di adeguarsi a quanto statuito nonostante l'adeguamento non importi alcuna conseguenza sul piano erariale.

^^^^

3) Nullità dell'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 112/2022 ex art. 21 septies, comma 1, Legge n. 241/1990 per violazione di giudicato.

L'ampia ed univoca giurisprudenza sopra citata si è pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare e civile anche se prestato non in costanza di nomina; in tale prospettiva l'annullamento in sede giurisdizionale, con sentenze passate in giudicato, di tutti i decreti che non riconoscevano la validità del servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina, esplicano effetti *ex tunc* ed *erga omnes*, tant'è che l'art. 15, comma 6, dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 è nullo ex art. 21 septies della Legge 241/90, in quanto adottato in violazione dei precedenti giudicati e, come tale, deve essere disapplicato. Le sentenze passate in giudicato sono vincolanti per la p.a. anche al fine di evitare una violazione di principi costituzionali.

Infatti, è principio granitico in giurisprudenza che *“nelle ipotesi in cui oggetto di annullamento in sede giurisdizionale sia un atto generale inscindibile, sostanzialmente e strutturalmente unitario, ontologicamente indivisibile che, quindi, non può esistere soltanto per taluni, l'eliminazione dell'atto stesso avviene con efficacia erga omnes, non potendosi considerarsi la stessa limitata solo ai*



soggetti costituiti nella controversia inerente all'annullamento giudiziale" (cfr. Cons. di Stato, sez., VI, 04.06.2018, n. 3376; Cons. di Stato, sez. IV, 2097 del 2018; Cons. di Stato. Sez., VI, n. 695 del 2017; sez. III, n. 3307 del 2016; sez., IV, n. 1222 del 2014).

Non esiste una ragione oggettiva e giustificatrice che consenta al Ministero di continuare a non uniformarsi ai precedenti giudicati che hanno già caducato tali clausole restrittive.

^^^^

Per le prefate considerazioni, la sig.ra Savoia Sofia Rita ha diritto al riconoscimento e all'assegnazione di 12 punti per l'espletamento del servizio civile espletato dal 11.12.2017 al 10.12.2018 (cfr. all. n. 9) da aggiungersi a quelli già assegnati in seno alle graduatorie GPS e GI, come di seguito specificato:

-per la classe di concorso A018:

Punti già assegnati in graduatoria	61 +
Punti da aggiungere per il titolo di servizio civile	6 =
Punti totali	<u>67</u>

-per la classe di concorso ADSS:

Punti già assegnati in graduatoria	55 +
Punti da aggiungere per il titolo di servizio civile	12 =
Punti totali	<u>67</u>

-per la classe di concorso PPPP:

Punti già assegnati in graduatoria	63 +
------------------------------------	------



Punti da aggiungere per il titolo di servizio civile	6 =
Punti totali	<u>69</u>

^ ^ ^ ^ ^

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'ATP di Palermo, qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MI.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto alla ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche



strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, “In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell’emanando decreto di fissazione dell’udienza sul sito internet istituzionale del MI.

^^^^

Per le suesposte ragioni, la sig.ra Savoia Sofia Rita, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell’udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:
autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MI;
- per i motivi dedotti in narrativa:
riconoscere alla ricorrente 12 punti per il possesso del titolo di servizio civile espletato dal 11.12.2017 al 10.12.2018;
- riconoscere e attribuirle, così, nelle GPS e nelle GI, pubblicate dall’ATP di Palermo e valide per il triennio 2022/2024, il diritto ad



un punteggio complessivo di 67 per la classe di concorso A018, il diritto ad un punteggio complessivo di 67 per la classe di concorso ADSS, il diritto ad un punteggio complessivo di 69 per la classe di concorso PPPP;

- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente;

- Con vittoria di spese, compensi e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 il sottoscritto avvocato dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ed è, quindi, soggetta al pagamento del C.U., ridotto alla metà, per € 259,00.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda di aggiornamento GPS e GI del personale docente-prot. n. 7476471 del 27.05.2022;
- 2) decreto del 02.09.2022 di approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive GPS e GI del personale docente, prot. n. 0017404;
- 3) scheda di valutazione titoli;
- 4) diffida all'ATP Palermo punti servizio civile;
- 5) DM n. 201 del 25 maggio 2000;
- 6) O.M. n. 112/2022, unitamente agli allegati;
- 7) sentenza Tribunale di Agrigento -Sez. Lavoro- n. 900/14 del 27.05.2014;
- 8) sentenza Tribunale di Messina -Sezione Lavoro- n. 13889/18 del 05.07.2018;
- 9) attestato servizio civile;
- 10) titoli di studio della ricorrente.



S. Mango d'Aquino, addì 01.03.2023

-avv. Mario Chieffallo-

